



AUTHORITY
PARI OPPORTUNITÀ
SAN MARINO

ATTI DEL CONVEGNO

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 2008 N.97

**"PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DON-
NE E DI GENERE" E SUCCESSIVE MO-
DIFICHE E AL CODICE PENALE**

GIORNATA FORMATIVA SUL DECRETO

DELEGATO 20 MARZO 2024 N.62

14 MAGGIO 2024

(Ratificato con Decreto Delegato n.161 del 29 ottobre 2024)

A cura dell'Authority per le Pari Opportunità

Evento patrocinato da:



SEGRETERIA DI STATO PER LA
GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ
E LA SICUREZZA SOCIALE



**AUTHORITY
PARI OPPORTUNITÀ
SAN MARINO**



Ordine degli **Psicologi**
Repubblica di San Marino

ATTI DEL CONVEGNO

14 Maggio 2024

**"PREVENZIONE E
REPRESSIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE
DONNE E DI GENERE"**

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 GIUGNO
2008 N.97 CON DECRETO DELEGATO 20
MARZO 2024 N.62

Teatro Concordia - Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Premessa

La violenza di genere è un fenomeno complesso e multiforme che richiede un approccio olistico e multidisciplinare per essere affrontato efficacemente. Il Decreto Delegato 20 marzo 2024 n. 62 rappresenta un passo significativo in questa direzione, introducendo importanti novità normative volte a rafforzare la protezione delle vittime e a prevenire la violenza di genere.

Questa pubblicazione raccoglie gli atti del convegno "Modifiche alla Legge 20 giugno 2008 n. 97, 'Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere', e successive modifiche, nonché al Codice Penale", tenutosi il 14 maggio 2024. Il convegno ha riunito esperti di diversi settori, tra cui rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, del mondo accademico e della società civile, per discutere le novità introdotte dal Decreto Delegato e le sfide che ancora rimangono da affrontare.

Gli interventi raccolti in questa pubblicazione offrono un'analisi approfondita delle nuove norme, con particolare attenzione alle modifiche al Codice Penale e di Procedura Penale, al ruolo dei servizi sociali nella tutela dei minori, alla valutazione del rischio e alla vittimizzazione secondaria. Vengono inoltre presentate le esperienze e le buone pratiche di altri Paesi, offrendo spunti di riflessione per il miglioramento del sistema sammarinese.

Desideriamo ringraziare tutti i relatori e i partecipanti al convegno per il loro prezioso contributo e il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi per il supporto tecnico e scientifico.

La pubblicazione di questi atti rappresenta un contributo importante per la diffusione della conoscenza e la promozione della cultura del rispetto e della non violenza. Ci auguriamo che

questo lavoro possa essere di stimolo per un dibattito costruttivo e per l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la piena tutela delle vittime di violenza di genere.

Authority Pari Opportunità

Programma:

SALUTI ISTITUZIONALI

On.le Massimo Andrea Ugolini - Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia

On.le Mariella Mularoni - Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica

Avv. Alfredo Nicolini - Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai RSM

Avv. Daniele Cherubini - Authority Pari Opportunità

ANALISI DEL DECRETO DELEGATO 20 MARZO 2024 N.62

INTERVENGONO

Dott.ssa Gloria Valentini - Secondo Segretario RSM
“ *IL GREVIO*”

Dott.ssa Isabella Pasini - Commissario della Legge Tribunale Unico RSM

"La valutazione del rischio, la vittimizzazione secondaria e i protocolli del Tribunale RSM"

Avv. Lara Conti Rappresentante dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai RSM

"Le modifiche al Codice Penale introdotte dal Decreto Delegato n. 62/2024

Dott.ssa Laura Corbelli Presidente de/l'Ordine degli Psicologi RSM
"La definizione di violenza psicologica"

Avv. Marica De Angelis - IstitutoGiuridico Sammarinese

"La stesura degli articoli 19 e 32"

Dott.ssa Francesca Civerchia - Responsabile UOS Tutela Minori

"La tutela dei minori e l'affidamento ai Servizi"

Dott. Pierluigi Arcangeli - Direttore del Dipartimento Socio

Sanitario ISS

"La reperibilità degli assistenti sociali"

Cap. Federico Angelini - Brig. Michael Berardi Rappresentanza

Forze dell'Ordine RSM

" Il richiamo verbale ”

TAVOLA ROTONDA

MODERA

Prof. Luigi Guerra - Direttore del Dipartimento di ScienzeUmane

UniRSM

SALUTI ISTITUZIONALI

On.le Massimo Andrea Ugolini

Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia

Buongiorno a tutti,

è con profondo onore che porgo il mio saluto e il più caloroso benvenuto a tutti voi in occasione di questa giornata formativa dedicata al Decreto Delegato “Modifiche alla Legge 20 giugno 2008, n. 97, *Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere*, e successive modifiche, nonché al Codice Penale”. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all’Authority Pari Opportunità per l’organizzazione di questo evento di grande rilievo.

Oggi celebriamo un momento significativo: l’adozione del Decreto Delegato 20 marzo 2024 n. 62, frutto di un impegno collettivo e determinato da parte del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale. Questo Decreto, immediatamente esecutivo, è entrato in vigore senza attendere la consueta fase di ratifica, includendo fin da subito anche le disposizioni penali. Si tratta di uno degli ultimi provvedimenti approvati dal Governo prima di entrare nella fase di ordinaria amministrazione, e testimonia la priorità assegnata a questo tema che ritengo di primaria importanza.

Il Consiglio Grande e Generale aveva già manifestato il suo impegno in materia con gli ordini del giorno approvati il 24 febbraio e l’1 dicembre 2023, che invitavano il Congresso di Stato a riferire circa le misure

adottate per contrastare la violenza contro le donne e a procedere con l'aggiornamento della normativa esistente.

L'obiettivo dichiarato era quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione esistenti per allinearsi ai principi enunciati dal GREVIO e alle raccomandazioni giunte da organismi internazionali, quali GREVIO e GRETA.

Il nuovo Decreto si distingue per un impianto normativo ampio e articolato, che da un lato innova il sistema di prevenzione e, dall'altro, introduce istituti, provvedimenti e fattispecie penali in linea con le più recenti raccomandazioni internazionali e indirizzi condivisi da organismi sovranazionali.

Tra le principali novità figura l'attribuzione inderogabile al Giudice Inquirente della competenza esclusiva a ricevere le segnalazioni di violenza nelle ipotesi di reati procedibili d'ufficio o di presentazione formale di querela della vittima per i reati perseguibili ad iniziativa di parte. In assenza di tali requisiti, la competenza per la ricezione delle segnalazioni spetta all'UOC Salute Mentale o, nel caso di minori, all'UOS Tutela Minori.

Particolare attenzione è stata attribuita alla rapidità delle indagini, che dovranno essere condotte nel minor tempo possibile, prevedendo che il Giudice Inquirente proceda all'assunzione delle informazioni entro 48 ore dalla denuncia. Al contempo, sono state introdotte misure volte a garantire maggiore sicurezza e assistenza alle vittime, rafforzando e potenziando il legame e la sinergia tra gli organi competenti. Inoltre, è stata prevista la

possibilità di collocare i minori in strutture di accoglienza protetta qualora si accerti, anche temporaneamente, l'inidoneità o l'impossibilità da parte dei genitori di esercitare adeguatamente la potestà genitoriale.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dall'istituzione di un registro presso l'UOS Tutela Minori dedicato ai soggetti disponibili ad accogliere minori in stato di bisogno. Questi affidatari riceveranno un contributo economico a sostegno del loro impegno.

Per quanto concerne le modifiche apportate al Codice Penale, sono state delineate due nuove fattispecie di reato: l'adescamento di minori e le molestie sessuali. È stata altresì prevista un'aggravante specifica per i casi di violenza sessuale commessa ai danni di minori, rafforzando così le tutele per i soggetti più vulnerabili.

Infine, è stato introdotto un innovativo provvedimento amministrativo di prevenzione: il richiamo verbale. Esso è rivolto esclusivamente agli autori di condotte non perseguibili d'ufficio e mira a evitare la reiterazione di tali comportamenti. Questo provvedimento può essere richiesto solo in assenza di querela e nei casi in cui non siano stati commessi reati procedibili d'ufficio.

Concludo ringraziando tutte le istituzioni e i professionisti che hanno contribuito a questo straordinario risultato, lavorando in stretta sinergia e definendo protocolli d'intesa efficaci. Un sincero riconoscimento va all'Autorità Giudiziaria, all'Authority Pari Opportunità, alla Polizia Giudiziaria, ai Corpi della Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca,

all'Ordine degli Avvocati e Notai, nonché all'UOS Tutela Minori.

Grazie a tutti voi per il lavoro svolto e per l'impegno costante che mettete al servizio della comunità.

Buon lavoro.

On.le Mariella Mularoni

Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica

Buongiorno,

Preg.mi relatori, Gent.mi ospiti,

sono sinceramente lieta di porgere un breve intervento di saluto nell'occasione di questa significativa giornata formativa sul Decreto Delegato n. 62 del 20 marzo 2024.

Una qualificata occasione per sensibilizzare ed aggiornare l'opinione pubblica su un fenomeno, quello della violenza contro le donne e di genere, che alla luce dei continui e tragici eventi di cronaca non cessa di interrogarci.

Un momento di formazione, informazione e confronto per tenere alta l'attenzione e mettere in campo ogni iniziativa utile a contrastare violenze intollerabili.

La Convenzione di Istanbul che la Repubblica di San Marino ha ratificato già dal 2016, definisce la violenza contro le donne come "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne..." (art.3).

Anche nei Paesi ove è consolidato il riconoscimento dei diritti umani, accadono fatti inaccettabili, una violenza trasversale a tutti i ceti sociali. E ancora oggi in tutto il mondo, i dati inerenti alla violenza sulle donne sono allarmanti: il fenomeno si sta accentuando e sta diminuendo l'età di chi lo subisce. Donne, ragazze e bambine continuano ad essere, in molte aree del mondo, specialmente in situazioni di conflitto armato e di emergenze, vittime di discriminazioni, violenze, abusi e sfruttamento. Le conseguenze della pandemia da Covid-19, le guerre e le crisi protratte hanno aggravato le condizioni di vulnerabilità preesistenti e contribuito in modo sensibile all'innalzamento dei casi di violenza domestica e degli abusi. I dati delle Nazioni Unite ci dicono, che ancora oggi, una donna su tre ha subito abusi o violenza, fisica e psicologica, nell'arco della vita.

Ecco perché è importante tenere alta l'attenzione per formarci ed educare alla cultura del rispetto e delle pari opportunità e riaffermare il fermo "NO" a qualsiasi forma di violenza e violazione dei diritti umani.

La violenza non si combatte con altra violenza, ma prevenendo le condotte violente.

Sono anche io orgogliosa del lavoro che il Governo ha fatto adottando il Decreto Delegato oggetto della riflessione di quest'oggi, e sono altrettanto fiera che sia stato adottato con delibera congressuale n.83 del 28 dicembre u.s. il Piano d'azione nazionale globale contro la violenza sulle donne.

Il Piano coinvolge le Istituzioni tutte, il Governo, le Associazioni del settore per potenziare le misure preventive del fenomeno, di protezione delle vittime e programmi di formazione, educazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

È il primo Piano Nazionale di cui la nostra Repubblica si dota e prevede un programma spalmato sul triennio 2024- 2026. Il Decreto Delegato 62/2024 si inserisce proprio in questo panorama.

La lotta contro ogni discriminazione e violenza deve continuare ad essere un impegno prioritario per le Istituzioni, investendo altresì in progetti educativi, formativi ed informativi sui servizi di accoglienza e di sostegno presenti sul territorio.

Cercare di comprendere per orientare una cultura, soprattutto per le nuove generazioni, che non contempli, nell'ambito delle relazioni, la sopraffazione, è un impegno che ci vede tutti, istituzioni ed associazioni, in prima linea.

Ecco allora che diventa indispensabile un'azione educativa che, a partire dalla famiglia, ponga al centro la persona con la sua dignità e favorisca relazioni giuste ed equilibrate basate sul rispetto e sul riconoscimento reciproci.

Per contrastare adeguatamente il fenomeno della violenza contro le donne e di genere, è necessario dotarsi di norme giuridiche sempre più aggiornate ed efficaci unitamente ad una forte cambiamento culturale.

Occorre dare impulso ad un'azione per una partecipazione attiva di tutta la società civile, e dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni collegati alla tipologia di violenza su cui oggi ci e vi confrontate: non solo la prevenzione, la protezione delle vittime e la punizione degli agenti la violenza, ma occorre altresì predisporre programmi di formazione ed educazione degli operatori e della popolazione in generale, informare e sensibilizzare la collettività, tutelare le vittime di discriminazione in generale, agevolare l'autonomia lavorativa, economica ed abitativa.

E proprio questo ambito su cui il Piano triennale di azione ha focalizzato la sua attenzione. Il Piano infatti si propone di attivare un circolo virtuoso che contribuisca a creare "un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica", come indicato nella "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica".

L'articolato e qualificato programma ricomprende, tra gli interventi quello inerente il GREVIO il Gruppo di esperti indipendenti responsabili del monitoraggio dell'attuazione dei principi enucleati nella Convenzione di Istanbul.

Il gruppo di lavoro il 23 settembre 2021 ha pubblicato il primo rapporto di valutazione della Repubblica di San Marino ed ha rivolto al nostro Paese alcune Raccomandazioni in tema di contrasto alla violenza nei vari ambiti. Il Piano Nazionale Globale e il Decreto

Delegato 62/2024 sono appropriati interventi volti a dare risposte concrete.

Una delle finalità del Piano è proprio quella di ispirare il Legislatore nell'implementazione e revisione di tutta la normativa a supporto sia delle vittime sia della gestione del fenomeno della violenza sulle donne in generale.

Grazie a tutti voi perché uniti possiamo avere un ruolo fondamentale per arginare i fenomeni di violenza facendo leva su ogni strumento di contrasto, investendo in progetti educativi strutturati di sensibilizzazione sul territorio, che agiscano sul rispetto reciproco.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla presente giornata formativa che si connota come un ulteriore tassello per il nostro Paese, anche per la Sua millenaria vocazione alla libertà per pace e la giustizia, per edificare una società basata sul rispetto reciproco e in particolare dove la ragione della forza lascia posto alla forza della ragione per contrastare la violenza e quella contro le donne e di genere in modo particolare.

Il magistrato Giovanni Falcone disse: "Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini". La tensione morale di tutti coloro che denunciano con fermezza resterà e continuerà a camminare sulle gambe di altre donne, di altri uomini.

Buon lavoro a tutti voi.

Avv. Alfredo Nicolini

Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai RSM

Buongiorno a tutti,

è un onore per me partecipare a questo evento formativo in rappresentanza di tutta la categoria, ringrazio la Dott.ssa Lucia Guidi, Presidente dell'Authority per le pari opportunità per aver organizzato questa giornata di studio ed approfondimento.

Porto i saluti dell'Ordine che rappresento a tutte le autorità che sono intervenuti e agli Onorevoli Segretari di Stato.

Formulo un sentito saluto anche alle forze dell'Ordine oggi qui presenti, li ringrazio per la numerosa partecipazione e per l'opera che svolgono a favore della comunità ed in special modo a favore delle vittime di violenza di genere.

Voglio infine ringraziare la Dott.ssa Guidi per l'importante ed instancabile opera che ha posto in campo al fine di arrivare all'approvazione del decreto n. 62 del 20/03/2024.

Tale decreto è molto importante quale strumento per elevare la protezione contro le persone vittime di violenza di genere ed al contempo quale strumento di miglioramento della civiltà del nostro ordinamento; credo infatti che ogni sforzo da noi compiuto per tutelare

i più deboli, qui intesi come persone oggetto di violenza, sia un elemento fondamentale di crescita culturale e morale di tutto il paese.

Ritengo che l'aspetto più importante di questo decreto sia quello di aver creato un ambiente di supporto "a tutto tondo" per le vittime di violenza alle quali viene offerto non solo un supporto dal punto di vista della giustizia ma anche a livello psicologico favorendone al contempo il reinserimento nella società.

La legge, infatti, in maniera innovativa, oggi, va ad introdurre anche il concetto di violenza psicologica e comunque arrivando a darne una definizione compiuta.

Elemento assai importante perché la violenza psicologica è molto più subdola ed impalpabile della violenza fisica: ciò, a mio avviso, rappresenta un punto di crescita di tutto il sistema che oggi è sicuramente più completo e tutelante.

E' quindi di estrema importanza l'evento che sta per iniziare perché questa normativa deve essere analizzata e spiegata, infatti, per ogni professionista deve rappresentare un'ancora a cui legare la propria attività per la prevenzione, la difesa, e la repressione di comportamenti atti a propagare ogni forma di violenza.

E' fondamentale che il professionista che si trovi a trattare una materia così importante sia formato e preparato; infatti solo un professionista che abbia un alto livello di formazione potrà adempiere al suo ruolo in

maniera efficiente mettendo in atto una barriera al fine di difendere le vittime di violenza.

Concludo questo mio breve intervento con un ringraziamento ed un moto d'orgoglio per i colleghi Avvocati che prestano la loro attività professionale, il più delle volte gratuitamente, per la difesa della persone vittime di violenza di genere. Questi colleghi meritano un grosso incoraggiamento ed un sentito ringraziamento poiché sono loro che mettono in atto la prima difesa rendendo così tutto il sistema coerente e funzionale.

Ringrazio ancora una volta la Dottoressa Guidi e tutta l'Authority per il loro lavoro e per aver organizzato questo interessante evento.

Grazie per l'attenzione.

DECRETO DELEGATO 20
MARZO 2024 N.62

Dott.ssa Gloria Valentini

Secondo Segretario RSM

Focal point di San Marino presso il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO)

Buongiorno a tutti e a tutte,

sono molto lieta di essere presente qui oggi tra voi in occasione di questo importante appuntamento formativo ed informativo, che si pone pienamente in continuità con il costante impegno della Repubblica di San Marino verso la prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno della violenza contro le donne.

In questo mio intervento, intendo focalizzarmi sul ruolo giocato dagli organismi internazionali relativamente alla violenza sulle donne, esponendo in particolare l'impegno del Consiglio d'Europa a tal riguardo e le interazioni con San Marino; concluderò il mio contributo alla giornata presentando il GREVIO e i prossimi appuntamenti con la Repubblica.

La violenza contro le donne e le ragazze si attesta essere una pandemia globale. In tutto il mondo, le donne sono vittime in modo sproporzionato di insicurezza, povertà e disuguaglianza socioeconomica. Come continuamente evidenziato dalle statistiche internazionali, nel mondo le donne hanno scarso accesso al cibo, alla salute,

all'istruzione, alle risorse, alla formazione e alle opportunità di lavoro e, nonostante i vari strumenti, persiste un'ampia discriminazione nei confronti di donne e ragazze.

Ciò è attualmente ancora più rilevante nel contesto di guerre e conflitti armati, della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze, che amplificano tutte le forme di violenza di genere. È inoltre oramai noto che per giungere ad un pieno sviluppo sostenibile è fondamentale creare società più inclusive e che tutelino le pari opportunità di tutti e tutte.

Radicata in norme sociali dannose che normalizzano l'uso della violenza da parte degli uomini, affrontare la violenza di genere richiede l'istituzione di quadri giuridici, di servizi essenziali solidi e rispondenti alle esigenze di genere, integrati in sistemi solidi che coprono tutte le sue manifestazioni.

Gli organismi internazionali, fra i loro svariati compiti, svolgono anche un importante ruolo nell'affiancare gli Stati nel fronteggiare le sfide attuali, contribuendo di fatto alla codificazione del rispetto e della salvaguardia dei diritti umani attraverso strumenti internazionali vincolanti per le parti firmatarie, quali le convenzioni e gli accordi. Gli organismi internazionali creano altresì occasioni di dialogo di alto livello, di scambio di informazioni e di *best practices*, che consentono un approccio globale e non più unicamente nazionale a tali fenomeni.

Solo per portare alla vostra attenzione due casi relativi alla violenza contro le donne, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, della quale parlerò maggiormente più avanti, è uno dei primi strumenti pattizi ad introdurre una definizione di genere, all'art. 3 lettera c, non basata sulle differenze biologiche quanto piuttosto su costrutti sociali che si sono sedimentati in una determinata società e che sono considerati appropriati per donne e uomini. Inoltre, la Convenzione di Istanbul fonda le sue disposizioni e la sua azione sulle cosiddette "4 P":

- **prevenzione** per eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, attraverso il rafforzamento della consapevolezza ed emancipazione delle donne, la formazione dei professionisti e l'affrontare gli stereotipi di genere.
- **protezione** immediata alle vittime, facilitando il loro accesso alle cure sanitarie, sociosanitarie e alle case rifugio.
- **perseguimento** dei reati di violenza contro le donne, assicurando protezione alle vittime, ai testimoni e alle superstiti.
- **politiche** coordinate relative al fenomeno della violenza, per garantire che le autorità statali, gli attori coinvolti e la società civile lavorino insieme per supportare le vittime di violenza.

Allo stesso modo, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 meglio nota come CEDAW, costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne, offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione.

È frequente inoltre che le stesse convenzioni internazionali stabiliscano meccanismi di monitoraggio dei Paesi firmatari, volti a controllare la reale implementazione delle disposizioni all'interno delle politiche, misure e normative nazionali. La valutazione di tali comitati di monitoraggio o *treaty bodies* non è tanto da intendersi negativamente, e dunque considerando la loro attività come un'interferenza negli affari interni di uno Stato, quanto piuttosto come un incentivo a migliorarsi costantemente e seguire le buone pratiche che tali comitati evidenziano nel contenuto delle loro raccomandazioni.

Focalizzando ora l'attenzione sul Consiglio d'Europa, è doveroso ricordare che la difesa e la promozione dei diritti umani rappresenta uno dei tre pilastri fondamentali di azione dello stesso organismo, unitamente alla promozione della democrazia e dello stato di diritto.

La Repubblica di San Marino, in qualità di Stato membro dal 1988, ha celebrato lo scorso novembre 2023 i 35 anni di adesione al Consiglio d'Europa, durante i quali ha detenuto il semestre di Presidenza del Comitato dei Ministri in due occasioni, rispettivamente nel 1990/1991 e nel 2006/2007. Non è un caso che durante la seconda Presidenza, fra le tre priorità ispiratrici dell'operato

sammarinese, figurasse la difesa e lo sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In tale semestre, la Repubblica si è fatta portavoce di molteplici iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani e rivolte in particolare ai diritti dei minori, alla tratta di esseri umani e alla violenza contro le donne.

La Repubblica ha infatti aderito alla Campagna paneuropea contro la violenza sulle donne lanciata dal Comitato dei Ministri, nell'ambito della quale sono state organizzate numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione, quali ad esempio il Convegno "Donne vittime di stalking" e la conferenza dal titolo "La tutela del minore vittima di violenza". I sopracitati eventi, unitamente a tante altre occasioni di riflessione sul tema della violenza, hanno condotto successivamente all'adozione delle Legge 97/2008 in materia di prevenzione e repressione della violenza contro le donne e violenza domestica.

Prima di entrare nel dettaglio del GREVIO, del suo funzionamento e dei prossimi appuntamenti di San Marino a tal proposito, permettetemi di fornirvi qualche data relativa alla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (nota come Convenzione di Istanbul). La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, aperta poi alla firma l'11 maggio 2011 ed entrata ufficialmente in vigore il 1° agosto 2014. San Marino ha firmato la Convenzione immediatamente lo stesso 11 maggio 2011 e l'ha ratificata il 18 gennaio 2016, dopo aver

adeguatamente armonizzato il suo quadro normativo interno in vista della ratifica.

Come ho precedentemente accennato, le Convenzioni internazionali spesso prevedono la creazione di Comitati di monitoraggio. Proprio a questo riguardo, la Convenzione di Istanbul prevede all'art. 66 l'istituzione di un Gruppo di 15 esperti indipendenti denominato GREVIO "*Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence*" che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell'applicazione della citata Convenzione. Un ciclo di valutazione del GREVIO si intende completato quando il Comitato delle Parti della Convenzione adotta in sessione plenaria il rapporto riferito al singolo Stato e formula raccomandazioni e suggerimenti di azione.

Il GREVIO ha condotto a San Marino il primo ciclo di valutazione di base nel settembre 2020, procedura di monitoraggio volta a fornire una panoramica completa - appunto di base - del livello di attuazione di quasi tutte le disposizioni della Convenzione da parte di ciascuna Parte. Il Rapporto su San Marino è stato adottato nel 2021 ed ha messo in evidenza alcuni interventi urgenti e raccomandazioni, i cui sviluppi verranno successivamente accertati nel corso del successivo monitoraggio. È rilevante notare che il recente Decreto Delegato 62/2024 ottempera ad una serie di raccomandazioni, in particolar modo risponde positivamente alle richieste del GREVIO di introduzione di specifiche fattispecie di reato nel Codice Penale, di

definizione della violenza psicologica e più in generale di rafforzamento delle misure tutelative per le vittime. Il contenuto delle ulteriori raccomandazioni è stato stato implementato all'interno di azioni trasversali al Decreto Delegato, e qui mi riferisco ad esempio al Piano nazionale d'azione globale contro la violenza sulle donne e al Piano nazionale pluriennale sull'eliminazione delle violenze, molestie e discriminazioni nel mondo del lavoro.

Andando verso la conclusione del mio intervento, desidero anticipare i prossimi appuntamenti di San Marino con il GREVIO.

Nei giorni scorsi, il nostro Dipartimento Affari Esteri ha ricevuto il questionario relativo al primo ciclo di monitoraggio, avente come tema la costruzione della fiducia attraverso il sostegno, la protezione e la giustizia. A seguito della ricezione delle risposte da parte sammarinese, calendarizzata per fine estate, una Delegazione del GREVIO effettuerà una visita in Repubblica verosimilmente il prossimo anno; Autorità, i principali attori della rete antiviolenza e le organizzazioni della società civile verranno ricevute dalla Delegazione, al fine di accertare l'impegno di San Marino nel dare piena attuazione, a livello nazionale, alla Convenzione.

Non mi resta che ringraziare ancora una volta la Segreteria di Stato per la Sanità, la Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Authority Pari Opportunità, il Dipartimento di Scienze Umane della nostra Università e tutti coloro

che a vario titolo hanno promosso questo incontro e che interverranno nei prossimi minuti. Momenti come quello odierno non solo approfondiscono le misure di tutela, prevenzione e accesso alla giustizia per le donne vittime, ma sono soprattutto fondamentali per mandare un messaggio a tutte coloro che si trovano nel tunnel interminabile di un qualsiasi tipo di violenza. La luce, infondo al tunnel c'è, e la vostra presenza qui oggi ne è la dimostrazione.

Grazie a tutti e a tutte per l'attenzione.

Dott.ssa Isabella Pasini

Commissario della Legge - Magistrato del Tribunale
Unico della Repubblica di San Marino

Il presente intervento ha come spunto di riflessione le criticità evidenziate dal GREVIO nel rapporto di valutazione per la Repubblica di San Marino del giugno 2021 che si possono riassumere nelle seguenti:

- a) inadeguatezza delle procedure di valutazione del rischio non fondate su check-list standardizzate o best practices, non coordinate e non condivise;
- b) mancata formazione degli attori istituzionali coinvolti nel processo valutativo decisionale;
- c) mancata considerazione degli episodi di violenza domestica nelle decisioni civili inerenti custodia e diritti di visita;
- d) mancato coordinamento tra giustizia civile e penale e forme di vittimizzazione secondaria.

Si prenderanno in esame i punti a), c) e d) nella considerazione che essi presuppongono la formazione degli attori istituzionali come da punto b).

a) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

La capacità richiesta agli attori istituzionali di effettuare una adeguata e proattiva valutazione del rischio nasce dalla consapevolezza dell'insufficienza di un approccio

basato sulla punizione, dovendo privilegiarsi quello fondato sulla prevenzione.

Sentenze della CEDU hanno condannato gli Stati per ritardi nell'avvio delle indagini dopo la denuncia di violenza in ragione dell'assoluta sottovalutazione del rischio (v. Talpis c. Italia del 2 marzo 2017; MS c. Italia del 7 luglio 2022), dell'incapacità di vedere e carpire indici sintomatici di una situazione di pericolo, quali i precedenti di comportamento dell'autore della violenza e la violazione di ordini di protezione (Eremia c. Moldavia del 28 maggio 2013), l'escalation della violenza (Opuz c. Turchia del 9 giugno 2009), sottostimando le reiterate richieste di aiuto della vittima e le denunce e gli appelli formali rimasti privi di riscontro (Balsan c. Romania del 23 maggio 2017), ignorando o non adeguatamente considerando la presenza di disturbi psichiatrici e della personalità dell'autore della violenza o la situazione di vulnerabilità della vittima (Landi c. Italia del 7 aprile 2022).

Più volte è stata stigmatizzata l'erronea ascrizione del caso alla conflittualità interna alla coppia anziché a situazioni di violenza (cfr. De Giorgi c. Italia del 16 giugno 2022; Kurt c. Austria del 5 maggio 2021).

La valutazione del rischio è essenziale per:

1. mettere in atto le misure di protezione;
2. individuare l'intervento più efficace;

3. prevenire la recidiva;
4. evitare l'escalation;
5. effettuare una segnalazione che consenta al giudice di graduare l'urgenza e le misure da adottare.

Viene, dunque, richiesto di saper operare una lettura del singolo comportamento violento, secondo un metodo di valutazione condiviso e riconosciuto, validato scientificamente. Ritengo, dunque, che sia necessario nell'immediato futuro predisporre, in seno ad un apposito tavolo tecnico interistituzionale, un modello di valutazione del rischio da utilizzare da parte di tutti i soggetti che vengono in contatto con casi di violenza e procedere all'elaborazione di linee guida di valutazione dei cd. fattori di rischio, attraverso l'individuazione di criteri (da formalizzare in apposito protocollo) che, seppur non vincolanti, siano diretti ad evidenziare le caratteristiche e il grado del rischio, in termini di immediatezza e concretezza: la drammatica persistenza dei fenomeni di violenza domestica e di genere richiede, prima di tutto, che l'intervento, in particolare quello giudiziario, sia tempestivo e la tempestività si misura sulla capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte dell'autorità giudiziaria e dei suoi ausiliari così come dei componenti della rete antiviolenza e sulla conseguente adozione di misure ragionevolmente idonee ad impedire la materializzazione del rischio.

I destinatari istituzionali di queste linee saranno i Servizi Sociali, i Medici Sanitari di PS, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione penitenziaria, l'Avvocatura.

I destinatari non istituzionali possono essere individuati nei centri di ascolto e antiviolenza, nei centri di accoglienza, nelle case rifugio.

Il metodo di valutazione del rischio più conosciuto e utilizzato, anche presso diverse Procure italiane, è il cd. SARA (Spousal Assault Risk Assessment): si tratta di linee guida elaborate nel 1996 e validate dalla comunità internazionale, che prendono in considerazione 10 fattori di rischio (in alcuni contesti e paesi viene utilizzato anche il SARA plus che contiene come indicatori 10 fattori di rischio e 5 di vulnerabilità). Ad esso si associa il metodo con procedura ISA (Increase Self Awareness) volto a verificare la consapevolezza della donna di trovarsi in una situazione di rischio.

Secondo il metodo SARA i fattori di rischio vengono ricondotti a due ambiti:

- quello del presunto autore, il suo comportamento, i suoi atteggiamenti, il suo vissuto anche di violenza;
- quello della vittima, i suoi fattori di vulnerabilità le sue caratteristiche e il suo status

Essi possono essere statici (storia personale e familiare, pregresse vicende giudiziarie, psicopatologie congenite)

o dinamici: (disturbi della personalità, assenza di supporto sociale, eventi di vita quali divorzio, separazione perdita lavoro, abuso sostanze).

A ciascun fattore viene assegnato un valore incrementale (basso, medio, elevato, estremo).

Per compilare il questionario SARA è però necessario saper richiedere e acquisire informazioni pertinenti o direttamente dalla vittima o accedendo a quelle in possesso di altri soggetti privati e/o istituzioni in contesti ove si svolge il vissuto della vittima, quali il posto di lavoro o la scuola.

La valutazione non ha carattere di definitività ma deve essere rimodulata all'insorgenza di nuovi eventi nella vita della coppia o della famiglia (separazione, divorzio, nascita di figli, tradimenti).

L'attività di valutazione e la conseguente adozione di misure ragionevolmente idonee ad impedire la materializzazione del rischio deve tenere conto della misura e della "regolarità" degli episodi di violenza e, quindi, dell'aspetto cronologico delle condotte violente, per poterne ricavare se è effettivamente in fieri una escalation con rischio di reiterazione imminente. Si ritiene che particolare attenzione debba essere data a tutti i tipi di dipendenza (alcool dipendenza, tossicodipendenza, ludopatia) ovvero a particolari situazioni quali l'imminenza dell'udienza di separazione,

a eventuali precedenti dell'autore anche nei confronti di altre vittime, pur se conclusi con archiviazioni per infondatezza della notizia di reato o improcedibilità.

La compilazione, immediata e contestuale, dei questionari di valutazione del rischio da parte degli operatori costituisce triage utile per assegnare un criterio di priorità.

Questo sarà di ausilio al giudice che riceverà la comunicazione di reato o la segnalazione, il quale, sulla base delle risposte fornite al questionario, potrà assegnare a ciascun fascicolo di violenza un opportuno criterio di priorità (urgenza massima, media e minima) e anche stabilire un iniziale ordine di trattazione.

a.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA SCUOLA A TUTELA DEI MINORI.

Il disagio minorile può avere diverse cause, dovute a fattori oggettivi come la disabilità o disturbi evolutivi specifici oppure può derivare da uno svantaggio economico-linguistico o culturale oppure ancora da maltrattamenti e violenze. La scuola è sede privilegiata di osservazione. E', dunque, importante che agli insegnanti siano dati strumenti e idonea formazione per saper leggere i segnali di disagio, ascoltare e comprendere i linguaggi anche non verbali degli alunni, nell'ovvia considerazione che non compete loro la verifica della veridicità di quanto potrebbe emergere.

Secondo la dottrina scientifica più accreditata, il maltrattamento in generale a scuola si può manifestare come:

-maltrattamento psicologico. Indici sintomatici sono: atteggiamento timoroso e aggressivo e di svalutazione degli altri, difficoltà ad esprimersi, comportamenti asociali, apparente maturità e controllo nel giocare e parlare, ricerca di attenzione, svalutazione di se stesso e delle proprie azioni, bassa autostima, comportamenti ossessivi e monotoni, timori su luoghi e situazioni nuove, disinteresse della famiglia per la scuola;

-maltrattamento fisico. Indici sintomatici sono: trascuratezza della persona, ostilità verso autorità, minimizzazione del dolore fisico ed emotivo, aggressività verso se stessi e altri oggetti, disegni o racconti di maltrattamenti, facilità alla sottomissione e all'isolamento, cambiamento di umore, malesseri improvvisi, ansia, iperattività, irritabilità, riluttanza nel tornare a casa, bulimia, anoressia, rifiuto di partecipare ad attività motorie, preoccupazione per ordine e pulizia, trascuratezza, enuresi notturna;

-maltrattamento per incuria, discuria, ipercura. Indici sintomatici sono: carenza di cure igieniche e sanitarie, disidratazione o malnutrizione, trascuratezza e inadeguatezza abbigliamento per taglia e stagione, frequenza scolastica irregolare, iperattività e disturbi

dell'attenzione, passività o apatia, iperautonomia, chiusura e rifiuto dell'adulto, uso precoce di alcool, droga, fumo, ritardi sviluppo motorio, cali di rendimento scolastico improvvisi;

- abuso sessuale, violenza anche assistita o atti sessuali compiuti in presenza di minore. Indici sintomatici sono: segni fisici, disegni espliciti, masturbazione, rifiuto di spogliarsi o invece esibizione in pubblico delle intimità, comportamenti seduttivi, disturbi della sfera alimentare e disturbi del controllo sfinterico, disturbi dell'umore, fobie, ansia, stanchezza, assenze e cadute di rendimento scolastico, abuso di sostanze, promiscuità sessuale.

Nel rilevare il maltrattamento si può procedere per fasi successive:

1. individuazione della presenza di più indicatori;
2. confronto con altri insegnanti o con una figura esterna alla classe quale lo psicologo della scuola;
3. trascrizione di quanto osservato e confrontarsi con i servizi e con la pediatria Occorre poi distinguere tra maltrattamenti:
 - a) in seno alla famiglia. In tal caso sussiste obbligo di segnalazione immediata al Tribunale giudice inquirente penale. Si reputa opportuno non convocare previamente la famiglia per evitare di inquinare eventuali indagini che il giudice ritenesse disporre;

b) se la situazione è caratterizzata da disagio o inidoneità familiare ma non da violenza o maltrattamenti, sembra invece opportuno convocare la famiglia per un confronto con invio della segnalazione al Servizio Tutela Minori o al Servizio Minori.

Sarebbe importante e tutelante per l'organizzazione scolastica dotarsi di un vademecum e di protocolli per coordinare i vari interventi e dare agli insegnanti un percorso da seguire per valutare il rischio e procedere correttamente alla segnalazione.

c) e d). LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA per MANCATA CONSIDERAZIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA DOMESTICA NELLE DECISIONI CIVILI INERENTI DIRITTI DI CUSTODIA E VISITA E per MANCATO COORDINAMENTO TRA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE. IL PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE UNICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Secondo la Raccomandazione 8 del 2006 del Consiglio d'Europa la vittimizzazione secondaria: “consiste nella vittimizzazione attraverso la risposta delle istituzioni che non garantiscono la dignità, la salute, la sicurezza di donne e minori”.

E' presente nel rapporto del Grevio del giugno 2021 la constatazione che a San Marino, così come in altri Paesi, “non si faceva espressamente riferimento alla violenza

domestica tra i criteri giuridici di cui tenere conto nel determinare i diritti di affidamento e/o di visita” e si è preso atto con preoccupazione delle informazioni fornite da vari esperti e professionisti che operano in questo settore, che facevano pensare che nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e di visita si teneva conto raramente, o non si teneva conto per nulla, degli indizi di violenza esercitata da un genitore contro l'altro.

Si ricorda che l'art.31 della Convenzione di Istanbul dispone che: “Le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione unitamente a misure per garantire che l'esercizio dei diritti di visita e custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Anche la CEDU ha affermato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere elemento centrale nella valutazione dell'interesse del minore in materia di affidamento censurando, altresì, l'esistenza di pratiche volte a far ritenere che le donne che invocano atti di violenza domestica e che si rifiutano di partecipare agli incontri dei propri figli con l'ex coniuge, opponendosi alla condivisione dell'affido con lui, siano dei genitori “non collaborativi” “e delle madri inadatte” e meritevoli

di sanzione (v. sentenza I.M. contro Italia del 10 novembre 2022).

Può infatti accadere che gli atti relativi al processo penale siano sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere determinazioni relative all'assetto familiare senza le doverose conoscenze del concreto funzionamento delle relazioni familiari, con il rischio di vanificare le eventuali misure di cautela assunte in sede penale. Egualmente, può accadere che anche gli ausiliari e consulenti incaricati di verificare le "capacità e idoneità genitoriali", non siano informati delle risultanze scaturenti dalle indagini disposte in sede penale, pervenendo a determinazioni non coerenti con il quadro fattuale sottostante. Le ricordate circostanze sono passibili di generare effetti di vittimizzazione "processuale" del coniuge o dei minori vittime, atteso che potrebbero essere chiamati più volte e in diverse sedi ad essere interrogati o sentiti per rendere dichiarazioni sui medesimi fatti.

Il Tribunale, dunque, con un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al fine di colmare il difetto di conoscenza e di coordinamento tra i giudici dei diversi settori, partendo dal presupposto

che in base alle disposizioni sul lavoro giudiziario adottate dal Dirigente del Tribunale Unico in data 5 ottobre 2022, prot. N.415/D/2022, al punto II.5 sono indicati tra i criteri di priorità i procedimenti che hanno ad oggetto: “le fattispecie con vittime minori o parti civili costituite e gli atti persecutori” (punto 7) e “gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica e i maltrattamenti in ambito familiare” (punto 8) e che anche nel settore civile è stata indicata come materia prioritaria quella della famiglia e della tutela dei minori, ha adottato, in data 29 febbraio 2024, un “Protocollo operativo per lo scambio di informazioni tra i magistrati del settore civile e magistrati del settore penale per la protezione e la tutela delle vittime di violenza domestica”. Il protocollo ha lo scopo di agevolare la trasmissione informazioni (art.1) in particolare nei casi in cui venga disposta la decadenza o la limitazione della capacità genitoriale ai sensi dell’art.53 c.p.p., come modificato dall’art.1 della legge n.24 del 2 marzo 2022 (art.3), con possibilità di acquisizione diretta di esiti di incumbenti istruttori tra le due giurisdizioni (art.2) e procedimentalizzazione delle istanze per la trasmissione al settore civile (art.4).

Il raccordo tra civile e penale risulta importante anche qualora si riscontrino, nell’ambito del procedimento penale o in quello civile, “reati spia” o comunque fatti

che possano far temere per l'incolumità psico-fisica della donna o del minore

Può, però, accadere che in sede penale emergano fatti che, seppure non sufficienti a condurre ad un rinvio a giudizio, siano comunque significativi di relazioni familiari improntate alla aggressività, al controllo, all'isolamento, allo svilimento o al ricatto economico. In tali casi sarebbe opportuno "vestire" l'eventuale richiesta di archiviazione. In tal modo, il giudice penale, trasmettendo l'atto nel procedimento civile, potrebbe offrire utili elementi di verifica rispetto alle allegazioni di violenza (questo anche al fine di evitare che provvedimenti di archiviazione vengano utilizzati per fondare accuse di falsità nei confronti delle vittime, con riverberi sul regime di affidamento). L'esatta ricostruzione dei fatti nella richiesta di archiviazione è, in ogni caso, essenziale per consentirne la valutazione in sede civile ed anche nella stessa sede penale nel caso di presentazione di successive denunce o querele.

Nel caso in cui le comunicazioni del giudice penale al giudice civile siano limitate o impedita in ragione del segreto istruttorio, si potrebbe pensare di poter superare la problematica mediante l'invio al giudice civile di un riferimento scritto recante l'indicazione dei soli fatti, dati o informazioni non riservati.

d.1 LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA IN SEDE GIUDIZIARIA.

Forme di vittimizzazione secondaria possono presentarsi in sede giudiziaria in seno alle decisioni adottate dai Giudici e al linguaggio in esse utilizzato, ove inficiato da pregiudizi culturali potenzialmente in grado di pregiudicarne l'imparzialità, valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato. Citando Norberto Bobbio ("Elogio della mitezza e altri scritti morali, Milano, Nuova Pratiche Editrice, 1998, p. 107) il pregiudizio può essere definito come "un'opinione o un complesso di opinioni, talora anche un'intera dottrina, che viene accolta acriticamente e passivamente dalla tradizione, dal costume oppure da un'autorità i cui dettami accettiamo senza discuterli". Si tratta, dunque, di credenza che non nasce dal ragionamento e, a differenza delle altre forme di opinione erronea, esso non è suscettibile di essere corretto attraverso le risorse della ragione e dell'esperienza. Il pregiudizio si configura, allora, tutte le volte in cui una convinzione si forma non sulla base di massime di esperienza ma sulla base di assunti congetturali e indimostrati cioè su fatti (ad es., aspetto fisico della vittima, abbigliamento indossato, abitudini personali anche di natura sessuale) del tutto eccentrici rispetto ai dati di comune esperienza da valorizzare rispetto alla tipologia di reati in esame.

Emblematica al riguardo la sentenza CEDU JL c. Italia del 27 maggio 2021, cd. “Sentenza Fortezza Da Basso”, ove i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per violazione dell’art.8 CEDU (diritto alla vita privata e integrità personale) in una causa riguardante un procedimento penale nei confronti di sette uomini accusati di violenza sessuale di gruppo e poi assolti dai giudici italiani. Nel ritenere che nel procedimento penale non erano stati adeguatamente tutelati dalla Corte d’Appello di Firenze i diritti della presunta vittima di violenza, così esposta a vittimizzazione secondaria, ha censurato come deplorevoli (regrettables) e fuori luogo (hors de propos), perché irrilevanti e non utili, i riferimenti alle mutandine rosse (“esibite” e non indossate, dovendosi notare come la scelta della parola “esibite” non sia immune da conseguenze in quanto pone l’accento su un profilo psicologico della vittima pur dovendo descrivere il solo fatto che la ragazza indossasse biancheria di colore rosso), i commenti alla bisessualità, il richiamo alle relazioni sessuali occasionali, alle scelte artistiche e di vita “non lineare”.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte fiorentina configurino pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società e che rischiano di ostacolare la protezione efficace dei diritti delle vittime di violenza di genere, scoraggiando la loro fiducia nel sistema giudiziario.

Avv. Lara Conti

Rappresentante Ordine Avvocati e Notai RSM

Buongiorno a tutti,

devo prima di tutto ringraziare le autorità presenti e l'Authority Pari Opportunità per avermi invitata a questo incontro di studio sulle novità introdotte dal Decreto Delegato n.62 del 20 marzo 2024.

Mi è stato chiesto nello specifico di trattare le novità introdotte, nel sistema penale e processuale penale, dal decreto 62.

Devo anche ringraziare il Commissario Pasini per il suo intervento e per averci dato in anteprima notizie in merito ai protocolli che il Tribunale ha introdotto nella materia della violenza di genere.

Molte delle norme recepite nel Decreto Delegato sono state elaborate grazie al Piano Nazionale Globale per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne 2024/2026 che, dopo aver descritto il fenomeno relativo alla violenza di genere ha dettato alcune linee di intervento, tra le quali vi erano appunto alcune risoluzioni relative alla punizione delle condotte.

Il primo elemento di novità nel decreto lo troviamo all'art. 4 che ha aggiunto il terzo comma all'art. 20 della Legge 97/2008 che ha stabilito la possibilità per la vittima di violenza di accedere agli atti del procedimento penale instauratosi in seguito alla denuncia della parte lesa.

Nello specifico la norma recita: “Nei procedimenti penali per violenza contro le donne, contro i minori o di genere, la vittima può liberamente accedere al fascicolo processuale in ogni stato e grado del procedimento indipendentemente dalla costituzione di parte civile, previa istanza motivata di richiesta di accesso a mezzo di procuratore.”

Come vedete quindi indipendentemente dalla costituzione di parte civile le vittime di violenza possono in qualsiasi momento visionare gli atti del fascicolo processuale. Questa norma è stata introdotta perché, quando instaura un procedimento penale non sempre le vittime di violenza ritengono di costituirsi parte civile e di partecipare al processo, quindi, era necessario introdurre uno strumento per far sì che le vittime potessero conoscere lo stato del procedimento penale nel quale comunque sono parti interessate.

L'altra norma che rappresenta una vera novità per il panorama sammarinese è il richiamo verbale previsto nell'art. 5 del decreto.

La misura introdotta infatti non era prevista nell'ordinamento, anche questa era stata caldeggiata nel Piano Nazionale Globale contro la violenza ed era stata studiata per dare più poteri agli uffici di polizia che si occupano di violenza di genere, affinché potessero intervenire prontamente e ove necessario ammonire verbalmente l'autore della violenza.

Tale provvedimento viene emesso dal Comandante della Gendarmeria, è un provvedimento amministrativo;

quindi, non deve tenere conto di quelle garanzie necessarie quando si tratta di misure cautelari previste dal Codice di Procedura Penale.

Il Richiamo Verbale o Ammonimento è uno strumento utilizzato in Italia è di pertinenza del Questore ed ha dato riscontri positivi.

La norma nello specifico prevede che:

1. Il richiamo verbale è un provvedimento amministrativo di prevenzione adottato dal Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, nei confronti dell'autore di condotte integranti percosse, lesioni, minacce, atti persecutori e molestie sessuali volto ad evitare che le stesse siano ripetute.
2. La persona, nel cui interesse può essere adottato il provvedimento di richiamo verbale, può avanzare apposita richiesta al Comandante della Gendarmeria qualora l'autore delle condotte sia chiaramente individuabile. La richiesta può essere avanzata nel caso in cui non sia già stata presentata querela al Commissario della Legge, Giudice Inquirente, e non siano stati commessi fatti integranti reati procedibili d'ufficio.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, eventuale documentazione e una descrizione dei soggetti a qualunque titolo coinvolti. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la assoluta riservatezza delle generalità del segnalante.

4. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, verificata la documentazione prodotta e, sentiti l'autore delle condotte e le persone informate sui fatti, valuta la gravità delle condotte e decide in ordine all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.
5. Ove la richiesta di cui al comma 2 sia accolta, il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, convoca l'autore delle condotte, lo richiama verbalmente invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e informandolo sui centri di recupero e servizi disponibili sul territorio. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, redige processo verbale di cui viene notificata copia al soggetto richiedente e al soggetto destinatario del richiamo verbale.
6. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
7. Resta sempre la facoltà del soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale, qualora ritenga essersi verificata una fattispecie di reato, di sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell'Ordine che in tal caso dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento.
8. Qualora il soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale presenti querela in Tribunale, è tenuto a darne contestualmente comunicazione al Co-

mandante della Gendarmeria. In tal caso il procedimento innanzi al Comandante della Gendarmeria decade.

9. La querela di cui al comma 7 deve contenere una quanto più possibile dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte, e ad essa devono essere allegati gli elementi ovvero i mezzi di prova comprovanti quanto dichiarato.
10. La pena per i reati di cui al comma 1 sono aumentate di un grado se il fatto è commesso da soggetto già richiamato ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già richiamato verbalmente.

Nel caso in cui la minaccia venga reiterata, tale condotta è punita a titolo di contravvenzione con la multa o la riprensione.

Il richiamo verbale è uno strumento amministrativo che addirittura anticipa gli ordini di protezione emanati dall'autorità giudiziaria. Gli ordini di protezione, infatti, danno una maggiore protezione alla vittima ma hanno un contenuto più afflittivo per l'autore della violenza e pertanto devono seguire delle regole che garantiscano il diritto alla difesa.

Il richiamo verbale è sicuramente più veloce ma con meno garanzie per l'autore della violenza.

Con l'art. 6 del decreto è stato aggiunto un capoverso al secondo comma che ha inserito il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa che non può essere inferiore ai 500 metri.

Con l'art. 7 è stato sostituito l'art. 23 della Legge 97/2008 che ha assunto il seguente tenore:

“Art. 23 (Sostegno psicologico alle vittime di violenza nel processo penale e altre misure di tutela nell'istruttoria penale)

1. Qualora si proceda per misfatti contro l'incolumità personale, la libertà personale o per maltrattamenti compiuti in danno della persona, deve essere assicurato il sostegno psicologico alla vittima da parte di esperti quando la stessa sia ascoltata quale testimone ovvero durante i confronti con l'indiziato o con altri testimoni.
2. Qualora nel processo per uno dei misfatti di cui al comma 1 debba essere eseguita perizia giudiziaria e medico-legale, l'esperto deve essere scelto, preferibilmente, fra professionisti dello stesso sesso della vittima.
3. L'audizione della persona offesa deve avere luogo in maniera da evitare la ripetizione della stessa. A tal fine il Giudice Inquirente adotta ogni misura opportuna, ivi compresa la videoregistrazione dell'audizione.

4. Il Giudice Inquirente deve, in ogni caso, assumere informazioni dalla parte lesa o da chi abbia denunciato i fatti di violenza entro e non oltre le quarantotto ore o, comunque, non oltre due giorni lavorativi, salvo proroghe per comprovati motivi. Tutti gli atti di indagine dovranno avvenire nel più breve tempo possibile.
5. Nel caso la persona offesa sia minore di età, il Giudice Inquirente procede all'esame della vittima del misfatto, a confronto con l'imputato o con testimoni, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico o mediante l'utilizzo di altre idonee strumentazioni che ne garantiscano la riservatezza; l'audizione deve essere videoregistrata. Il minore deve sempre essere assistito da un esperto di psicologia infantile ausiliario del Giudice.”.

In questo articolo segnalo per importanza (perché anche questo elemento era stato evidenziato nel Piano Nazionale Globale) il termine entro il quale il Giudice Inquirente deve assumere informazioni dalla parte lesa o dal denunciante che è di 48 ore e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dal fatto violento o dalla denuncia. La norma precisa, inoltre, che tutti gli atti di indagine devono essere evasi nel minor tempo possibile.

Con tale norma quindi ci sarà una effettiva tutela della vittima che avverrà in tempi brevissimi.

Importantissima l'introduzione nel Codice penale all'art. 171 bis del reato di molestie sessuali che prevede che, salvo il fatto non costituisca un reato più grave, punisce chiunque con atti o comportamenti viola la libertà e la

dignità della persona che li subisce, dando tutela quindi a quei comportamenti che sono meno gravi e violenti che altrimenti sarebbero rimasti senza sanzione.

Art. 11 (Modifica dell'articolo 171-bis del Codice penale)

1. Dopo l'articolo 171 del Codice Penale e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 171-bis: “Art. 171-bis (*Molestie sessuali*)
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, viola gravemente la libertà e la dignità della persona che li subisce, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa o con la riprensione.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.”.

Con il decreto è stato modificato anche l’art. 181 bis del c.p. che tratta degli atti persecutori/stalking.

In particolare, è eliminato l’inciso è punito a querela della persona offesa però non si comprende se tale soppressione sia stata fatta solo per dare uniformità all’articolo, atteso che poi al terzo comma è rimasta la previsione si procede a querela della persona offesa, oppure se nei casi previsti dal primo comma effettivamente la querela non sia più necessaria. Per effettuare una comparazione

più agevole riposto di seguito i due articoli: “Art. 181-*bis* (*Atti persecutori*)

1. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o ponendola in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi.
2. Qualora le molestie o le minacce di cui al comma 1 siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.
3. Si procede a querela della persona offesa.
4. Si procede d’ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.
5. Si procede altresì d’ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.”.

Questo è l’articolo come sostituito con il decreto n. 62 sotto vi riporto l’articolo precedente come era previsto dalla legge 97/2008.

Art. 13

(Atti persecutori - Stalking-Mobbing)

Dopo l'articolo 181 del Codice Penale è inserito il seguente:

“Art. 181 *bis* Atti persecutori

E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa.

Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.

Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.”.

Vedete quindi che tra i due articoli con riferimento alla procedibilità ci sono delle differenze che potrebbero creare problemi forse sul punto un intervento del legislatore sarebbe auspicabile.

Mi avvio alla conclusione e vorrei fare alcune brevi considerazioni.

Come avete avuto modo di vedere quelle sopra riportate sono le modifiche più rilevanti che sono state introdotte nell'ambito della protezione alle vittime di violenza. Nel decreto ci sono altre misure che invece interessano più la prevenzione e il sostegno alla vittima di violenza.

Devo anche puntualizzare che le modifiche apportate alla legge 97/2008 con il decreto 62/2024 hanno origine dal Piano Nazionale Globale per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne 2024/2026 che, in ottemperanza a quanto previsto nelle raccomandazioni del Grevio e nella Convenzione di Istanbul, ha definito la programmazione politica ed istituzionale nel triennio 2024/2026.

Con il decreto 62/2024 sono stati attuati molti dei punti programmatici che erano previsti nel piano altri punti sono stati attuati con altri strumenti, ad esempio con le linee guida del Tribunale che sono state rappresentate dal Commissario Pasini, altre con protocolli e mi riferisco al protocollo dell'Istituto Sicurezza Sociale che con notevole sforzo sia economico sia di personale ha previsto

l'assistenza degli operatori del Servizio Sociale H 24 al fine di intervenire prontamente quando si presentino persone vittime di violenza ad esempio al pronto soccorso o quando ci siano delle chiamate alla Gendarmeria, per dare sostegno alle vittime.

Ritengo che tale ultimo punto sia importantissimo perché tra le varie difficoltà che riscontrato nelle vittime c'è proprio quella di comprendere bene quali sono i passi da affrontare tra i quali lo scoglio della presentazione della denuncia.

La maggiore difficoltà nelle vittime di violenza è proprio quella di denunciare perché si instaurano tutta una serie di meccanismi che inducono la vittima a colpevolizzarsi per quanto accaduto e solo con un lavoro di sinergia tra tutte le istituzioni si potrà arrivare a dare una tutela completa alle vittime di violenza.

C'è ancora molto da fare, anche per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale, ma molto soprattutto con questo decreto è stato fatto.

Grazie per l'attenzione.

Dott.ssa Laura Corbelli

Presidente Ordine degli Psicologi RSM

La violenza è sempre e in qualunque forma una violazione dei diritti umani.

La violenza implica la paura: la paura è strettamente legata all'integrità psichica (1.senso di sicurezza; 2.autoefficacia e autostima).

La paura ripetuta porta a modifiche stabili del comportamento e della capacità di pensarsi efficaci.

Attenzione: modifiche stabili non significa irreversibili, ma occorre tempo e un lavoro di rete. Il poliziotto, lo psicologo, l'assistente sociale, l'avvocato, il giudice, il medico, la casa di accoglienza...è probabile che nessuno di essi per quanto preparato ottenga da solo un risultato. Mai sovrainvestire solo su una figura (es. vai dallo psicologo prima di fare la deposizione così capirai cosa devi "sistemare" in te e non tornerai indietro sulla denuncia").

L'atteggiamento dubbioso, spaventato o arrabbiato, l'incapacità a reagire possono essere letti dall'operatore come "carattere debole o vulnerabile" da sempre, come segni di patologia o infine come non desiderare di essere aiutati e divenire causa del comportamento maltrattante.

L'operatore quindi può divenire a sua volta infastidito, giudicante o maltrattante. Ricordarsi: ciò che si vede è "l'adesso" e questo non può essere sconnesso da ciò che la vittima per giorni, mesi o anni ha passato.. Non si deve rischiare di scambiare l'effetto con la causa.

L'importanza quindi di interventi tempestivi non dipende solo dalla capacità di proteggere la persona, ma anche dalla possibilità di restituirle la sua "normale" capacità di autodeterminarsi, proteggersi, accedere ai propri desideri, essere davvero il capitano della propria vita psichica e fisica.

Riflessioni riguardo la violenza, lo stereotipo e il ruolo della paura.

La definizione più storica di violenza contro le donne risale alla risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ONU il 19.12.1993 n.48/104. Ritengo sia importante tenere a mente questa data, per vedere quanto tempo è già passato e quanto ancora a livello psicologico, sociale, giuridico, culturale, ecc. fatichiamo a prendere una posizione davvero risolutiva sulla violenza -non solo contro le donne- ma in senso più ampio, di genere.

Rientra nella nozione di violenza psicologica qualsiasi comportamento intenzionale che pregiudichi gravemente l'integrità psicologica di un'altra persona, posto in essere mediante vari mezzi e metodi, quali: l'isolamento, il controllo (del cellulare; degli orari; dei messaggi; dei social; tramite continue richieste di giustificare spostamenti, spese, orari, amicizie..; facendo

continui commenti, pressioni, dando giudizi sulle richieste di uscita, sulle frequentazioni del partner, su quanto questo indichi che il suo valore è inferiore...), la coercizione, l'intimidazione, la denigrazione più o meno esplicita, l'umiliazione. Questo vale anche qualora questi comportamenti siano riferiti a persone vicine alla vittima.

Dal punto di vista legale è certo che siano violenza TUTTI gli atti di natura fisica, psicologica, sessuale, atti persecutori (stalking), economica, gli atti di coercizione o privazione della libertà compiuti in ragione del sesso della vittima (nel caso specifico in oggetto della donna in quanto donna). Dal punto di vista umano dovrebbe essere certo che picchiare, colpire, ferire, percuotere, minacciare, umiliare ripetutamente, costringere, soggiogare, esercitare potere, costringere, controllare siano violenza. Dal punto di vista della certezza della pena e della capacità di riconoscere questi comportamenti attribuendoli a violenza, la certezza crolla spesso lasciando spazio a situazioni ben più aleatorie, confuse, non protettive o che portano la vittima ad un ulteriore processo di vittimizzazione.

Purtroppo la violenza appartiene al comportamento umano, che è un fatto multideterminato e non riconducibile a causalità lineari e si iscrive nel fenomeno ancora più complesso della relazione, in cui l'assetto emotivo è determinante nel modificare ogni forma di pensiero razionale, di considerazione di sé, d'azione e reazione.

Se infatti chiedessimo a chiunque in una platea se fosse disposto a farsi dare uno schiaffo e se lo prenderebbe come gesto d'amore, tutti risponderebbero in maniera convinta di no, comprese le vittime di violenza. Eppure è esperienza comune di chi ascolta le vittime, sentire altrettanto convinte la giustificazione “però mi ama”.

Uno dei primi fenomeni a cui si assiste è quindi la perdita dell'unità di misura: “tutte le coppie litigano, chi più, chi meno...”. La minaccia continua alla propria integrità, fisica e psichica, modifica la capacità di pensare a se stessi e agli altri a lungo termine. Questo rende possibile sia la perdita dei propri desideri (ad esempio essere amati e rispettati), sia il ripetersi di quello che ormai è tristemente noto come il “circolo della violenza (svalorizzazione, isolamento, sottomissione, atto violento eclatante, scuse e rappacificazioni, intimidazione, ricatti e minacce, svalorizzazione, isolamento, sottomissione, atto violento eclatante, scuse e rappacificazione, ecc, ecc.).

La violenza è sempre una minaccia all'integrità psichica (e quindi, proprio per questo, è traumatica). Chi la subisce è posto continuamente in rapporto con il sentimento più forte e di grande importanza evolutiva per l'uomo: la paura (De Zulueta, 2006; Malacrea, 1998). Tale potenziale traumatico è ovviamente tanto maggiore, quanto maggiore è la ripetizione nel tempo. È proprio tale paura-trauma ripetuto che rende la violenza nella relazione affettiva un elemento capace di modificare a lungo tempo il comportamento della vittima (Nicastro, 2023). Impotenza e scarsa autostima sono i sentimenti

direttamente risultanti. La vittima rischia di rimanere nel rapporto abusante prevalentemente perché intrappolata in essi e per il vincolo di dipendenza emotiva che questi innescano (spesso ulteriormente aggravata da fenomeni quali dipendenza economica o isolamento/screditamento da parenti e amici). Non necessariamente questi processi di legame distorto dipendono da fragilità iniziali: essi possono essere proprio innescati e mantenuti a causa di quei processi di svalutazione e frequenti attacchi da parte del partner ad ogni richiesta emotiva legittima che divengono per frequenza e intensità violenza psicologica vera e propria, anche se non necessariamente eclatante nelle sue manifestazioni.

Spesso all'operatore della salute o al legale che per mestiere si trova a dar supporto/ assistenza alla donna in difficoltà ascoltando la storia che si ripete nel tempo, può sembrare di aver di fronte una persona "masochista" e può nei suoi confronti sviluppare sentimenti di svalutazione, rabbia o disprezzo, cioè una vittima che nonostante riconosca gli atteggiamenti e i comportamenti del partner come negativi, distruttivi e sempre uguali nel tempo, vuole rimanere in quella relazione, addossandosi parte della colpa di quei comportamenti violenti. L'operatore stesso quindi può innescare un processo esso stesso di violenza, rivittimizzando la donna, individuandone gli aspetti sintomatici, o caratteriali francamente patologici o sentendo che lei è parte rilevante del problema e rivolgendosi a lei quindi (pur non volendolo consciamente) colpevolizzandola o rimproverandola. Ma

si tratta di un errore di giudizio basato sull'idea che la persona sia in grado di capire, poiché in grado di discriminare atteggiamenti buoni da quelli cattivi. Spesso, specie dopo anni di violenze anche "solo" psicologiche, magari lievi ma costanti, la donna che l'operatore incontra non è la stessa che era prima di quella relazione violenta -ovvero una persona con sufficiente autonomia personale, magari con qualche aspetto di vulnerabilità- ma è invece una persona impotente, triste, insicura, confusa e contraddittoria, a volte anche sottilmente rabbiosa e arrabbiata con tutti, che è diventata a causa della paura per le violenze subite, a cui la razionalità che pure può essere preservata sul bene e sul male, non apporta i vantaggi che dovrebbe. E anche se in alcuni casi anche la donna presentava tali o patologiche fragilità rilevanti anche prima o all'inizio della relazione, certamente questi aspetti caratteriali si saranno di molto aggravati o acuiti dopo giorni, mesi o anni di violenze subite. L'errore di ragionamento che può commettere chi si confronta inizialmente con queste vittime è quello di scambiare l'effetto con la causa, che porta a sovrastimare la possibilità che se un individuo è in grado di ragionare sufficientemente "razionalmente", la probabilità che i suoi comportamenti remissivi siano frutto di tendenze disposizioni o addirittura intenzionali, e non provocati o influenzati dal contesto in cui vivono da tempo, o alla fase esistenziale che stanno attraversando (Giroto, 2013). Si analizza cioè il carattere della donna vittima per come appare in quel momento come il suo modo di essere e desiderare, sottovalutando quanto avvenuto in precedenza (giorni, mesi, anni) ossia

tendenze disposizioni contro reattivi ai comportamenti del maltrattante ripetuti nel tempo con la loro portata annichilente. Dopo alcuni mesi di violenza di vario genere, come detto, noi osserviamo una donna che non è più quella che era anche solo l'anno prima: più insicura, impoverita psichicamente, confusa e oscillante nei pensieri verso sé stessa e nelle azioni, a volte sofferente nel corpo (somatizzazioni mute), tanto da suscitare anche nell'osservatore non esperto o poco esperto nervosismo, impazienza, fastidio, rabbia, convinzione di non poterla o che non voglia farsi aiutare, ancor più quando la coppia ha figli e si ravvisa la sua difficoltà a proteggerli dalle stesse violenze che lei subisce. L'operatore sociosanitario, il legale, il giudice, ogni attore coinvolto nell'accoglienza e nella cura potrebbero anche infine esplicitamente rappresentare alla vittima che così facendo lei stessa suscita queste reazioni, dimenticandosi della dinamica di coppia e del ruolo trasformativo della paura.

Non è strano vedere questi stessi comportamenti anche nei minori vittime di violenza (divengono violenti a loro volta, aggressivi o al contrario completamente annichiliti e incapaci di staccarsi dal maltrattante), ma non ci sogneremo mai di pensare che hanno un ruolo nell'innescare la violenza, desiderando di essere abusati o aggrediti (Malacrea, 1998) ma potremo sperimentare impotenza nell'aiutarli o insofferenza verso le loro ruvidezze. Si potrebbe pensare: "ma una donna in quanto adulta non è un bambino". Ha più potere, maggior capacità di chiedere aiuto, migliore capacità di

discernimento e scelta di sottrarsi a quella relazione”. Certamente c’è del vero in questa posizione, almeno considerando le fasi iniziali del rapporto violento. Poi la paura e la frustrazione scavano solchi così profondi nel senso di auto efficacia da portare la persona a sentire che non ha più capacità di farcela, di scegliere altro e che in fondo quella situazione è tollerabile. Anzi spesso l’unica forza avvertita è quella di potersi mettere tra il maltrattante e i figli in modo che, facendosi maltrattare, protegga i figli. Ecco perché l’importanza di aiutare ad uscire quanto prima chi è vittima di violenza da quella condizione deve essere tenuta ben chiara in mente, ben presente e dovrebbe essere ribadita costantemente sia nelle comunicazioni private con la vittima, sia a livello formativo che nei media: non solo a livello preventivo ogni donna deve essere messa in guardia da atteggiamenti violenti e sapere a chi rivolgersi, ma le istituzioni devono ricordare che quanto meno fermi e rapidi sono i provvedimenti per fermare la violenza e distanziare il maltrattante, tanto più si rafforzeranno le criticità della vittima in termini di impotenza e incapacità di riconoscersi meritevole di rapporti privi di qualsiasi forma di violenza.

Bibliografia di riferimento

Bernetti, A. (2023). Il desiderio, la violenza e l’identità: un percorso psicologico. *Ricerca Psicoanalitica*, vol. 34 (1).

De Zulueta, F (2006). *Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività*. Raffaello Cortina, Milano 2009.

Formaggi, F. (2023). Violenza di che genere? Dalla violenza della semplificazione alla complessità della violenza. Uno sguardo teorico al di là dei contenuti. *Ricerca Psicoanalitica*, 34(1).

Grifoni, G. (2016). L'uomo maltrattante. Dall'accoglienza all'intervento con l'autore di violenza domestica. Franco Angeli Editore, Milano.

Malacrea, M. (1998). Trauma e riparazione. La cura nell'abuso sessuale all'infanzia. Raffaello Cortina Editore, Milano.

Muscialini, N. & De Maglie, M. (2017). In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica. Settenove Editore, Cagli (PU).

Nicastro, M. (2023). Sulla violenza contro le donne nei rapporti di coppia e i suoi effetti. Alcune considerazioni cliniche e sociali. *Nuova rassegna di studi psichiatrici - Rivista di salute mentale di comunità*, vol 26.

Avv. Marica De Angelis

Rappresentante Istituto Giuridico Sammarinese -
Università RSM

SOMMARIO:

Premessa;

I. LE MODIFICHE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 97/2008;

- 1) La ratio della modifica;*
- 2) L'oggetto principale della modifica;*
- 3) I Benefici ulteriori della modifica normativa rispetto alla tempestività;*
- 4) L'analisi della nuova disciplina e il confronto con la precedente: cosa cambia nel dettaglio?;*

II. LE MODIFICHE DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N.

97/2008; L'analisi della nuova disciplina e della sua ratio: cosa cambia nel dettaglio?

Premessa

Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche legislative, introdotte dal Decreto delegato n.62 del 2024, che hanno interessato gli artt. 19 e 32 della Legge n. 97 del 2008 - relativi rispettivamente all'obbligo di segnalazione e all'intervento delle forze dell'ordine - si impone doverosa una considerazione preliminare, opportunamente rilevata anche dal Grevio nel rapporto di valutazione del 2021 e cioè che la Repubblica di San Marino già con la

Legge n. 97/2008 (e con il Decreto delegato n. 60/2012) si è dotata di una proficua legislazione che, da un lato, ha ampiamente recepito ed attuato la Convenzione di Istanbul, dall'altro, è risultata uno strumento efficace ed adeguato nel disegnare un percorso operativo di intervento, definendo compiti e mansioni degli attori coinvolti e mettendo in atto i presupposti in base ai quali si attiva la rete dei Servizi.

Una rete che si è potuta mettere in moto sin da subito in maniera omogenea anche grazie alla particolarità sammarinese di avere tutti i servizi coinvolti nell'ambito del settore pubblico, facilitando così il rapporto tra gli operatori¹.

I. LE MODIFICHE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 97/2008

1) La ratio della modifica

Ciò chiarito, non bisogna però dimenticare che - nonostante l'egregio lavoro fatto - la violenza di genere, soprattutto quella domestica e conseguentemente quella assistita, è un fenomeno ancora in gran parte sommerso: come un iceberg di cui è osservabile solo la punta, cioè una minima parte.

¹ Così testualmente A. Taddei, *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento*, Franco Angeli, 2017, p. 148.

In proposito, infatti, va ricordato che a livello europeo solo il 7% delle donne vittime di violenza cerca aiuto e denuncia l'aggressore.

Per tale ragione il GREVIO ha raccomandato ai vari Stati, San Marino compreso, di potenziare ulteriormente, sotto il profilo dell'efficacia e della tempestività, la normativa in materia, sì da consentire l'emersione dei casi di violenza e, di conseguenza, la precoce presa in carico delle vittime.

A tal fine è di fondamentale importanza la cooperazione di tutti gli attori che intervengono, a vario titolo, nelle vicende, siano essi istituzionali o meno, i quali, affiancandosi all'Autorità giudiziaria, possono concretamente contribuire a svelare, in tempo utile, forme sommerse di violenza, essendo effettivamente capaci di effettuare una tempestiva valutazione prognostica del rischio reale a cui la vittima è esposta.

Muovendo da tale considerazione di fondo il Legislatore sammarinese, al fine precipuo di garantire l'effettività e la tempestività della tutela della vittima, ha ritenuto proficuo abbreviare l'iter per la presa in carico della medesima da parte dei Servizi sociali.

In che modo? Segnalando direttamente agli stessi i fatti di violenza che non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o per i quali la vittima non abbia sporto querela.

2) L'oggetto principale della modifica

Quindi il nucleo fondante della modifica del precedente articolo 19 della Legge n. 97/2008 risiede proprio nella segnalazione direttamente ai Servizi sociali (e non più al Giudice Tutelare civile) dei fatti di violenza che non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o per i quali la vittima non abbia presentato querela.

Invece, qualora vi sia una fattispecie criminosa procedibile d'ufficio o una querela, resta competente a ricevere la segnalazione il Commissario della legge, Giudice Inquirente. Perciò, sul punto la nuova disposizione resta invariata rispetto alla precedente.

Dunque, si può ragionevolmente affermare che con l'instaurazione di questa sorta di "doppio binario" nella procedura di segnalazione il Legislatore sammarinese ha inteso parametrare il suo intervento legislativo alle peculiarità del fenomeno: in sostanza, affinché le prescrizioni normative vengano realmente in aiuto alla realtà dei fatti, sembra fondamentale oltrepassare l'approccio "classico" al diritto processuale penale.

E' noto infatti che gli strumenti processuali "tipici" in possesso dell'Autorità giudiziaria per fornire protezione alla vittima sono prevalentemente orientati sulla persona dell'indagato e/o imputato, presupponendo che la violenza sia dichiarata e che, all'esito delle indagini, i fatti vengano accertati con l'elevato grado di probabilità o certezza richiesto in relazione alle varie fasi processuali,

così permettendo l'adeguata instaurazione del procedimento e la condanna dell'autore del reato.

Invece, proprio la natura sovente nascosta degli atti di violenza, il cui compimento avviene tra le mura domestiche e la cui origine deve rinvenirsi in relazioni psicologicamente complesse tra gli individui - e di cui la cronaca giudiziaria fornisce purtroppo un esempio quasi giornaliero - richiede che la disciplina legale rispecchi la specificità del fenomeno limitando il rischio concreto che le violenze non denunciate giungano a tragiche conclusioni in assenza di una risposta tempestiva².

3) I Benefici ulteriori della modifica normativa rispetto alla tempestività

Oltre ad accelerare la presa in carico della vittima la segnalazione diretta ai servizi sociali potrebbe recare ulteriori vantaggi.

- A. Il primo potrebbe essere quello di ridurre il difetto di comunicazione che a volte si verifica tra la vittima, da un lato, e il giudice, dall'altro: ciò anche solo in ragione del ruolo che il Giudice riveste.

La donna vittima di violenza, infatti, è spesso assalita dalla vergogna e dal timore del giudizio

² Così C. Peloso, Il "codice rosso": risvolti processuali e sostanziali di un'emorragia culturale e sociale attuale, in *La legislazione penale*, www.lalegislazionepenale.eu, luglio 2020, p. 10.

altrui e verosimilmente detto timore potrebbe aumentare quando il suo interlocutore sia proprio un giudice, che per la funzione che gli è propria è chiamato a pronunciare sentenze, vale a dire ad esprimere giudizi.

Ciò potrebbe acuire nella vittima la paura di eventuali conseguenze giudiziarie sul partner o sui figli, anche e soprattutto a fronte dell'incapacità della medesima di riuscire a codificare i passaggi del percorso investigativo e procedurale.

Quante volte il magistrato sente dalle vittime ammissioni di disorientamento del tipo: “ma adesso cosa farete a mio marito?” oppure “non è che ora chiamate anche i miei figli? Ed ancora “i vicini di casa?” “i miei parenti?”.

Ed è proprio questa paura incontrollabile che a volte genera silenzi, reticenze, ripensamenti, sino ad arrivare alle remissioni di querela a distanza di pochi giorni.

Sotto tale profilo il servizio sociale, invece, per il ruolo che gli è proprio (cioè quello di accompagnare e sostenere la donna nel percorso di uscita dalla violenza), è effettivamente in grado di aiutare la vittima a superare queste resistenze.

Infatti, già sul piano metodologico ha la possibilità di condurre il colloquio con la donna in uno spazio tranquillo diverso dal Tribunale, che

garantisca la riservatezza e il rispetto dei suoi tempi e delle sue scelte.

Questo riverbera i suoi effetti positivi anche sul piano relazionale favorendo, unitamente ad un ascolto empatico e attivo, l'instaurazione di un rapporto di fiducia che possa facilitare la comunicazione e quindi far emergere il problema della violenza esperita.

Inoltre, in seguito alla creazione di una relazione di fiducia, l'assistente sociale è certamente in grado, anche attraverso colloqui di sostegno, di facilitare la donna nella decisione di sporgere denuncia.

- B. Il secondo vantaggio potrebbe essere quello di evitare forme solenni di convocazione della vittima.

Per convocare quest'ultima, infatti, il Giudice è costretto a notificarle un decreto che, se conosciuto dall'autore delle condotte, potrebbe esporre la vittima a pericolose forme di ritorsione.

I servizi sociali, invece, hanno la possibilità di utilizzare anche forme di convocazione meno formali e quindi potrebbero prevedere nei protocolli modalità di aggancio della vittima volte, quanto più possibile, a tutelarne la riservatezza. Ad esempio il contatto telefonico è indubbiamente meno formale della notificazione di un decreto.

C. Ed ancora, ulteriore vantaggio della scelta legislativa in esame potrebbe essere quello di arginare le segnalazioni meramente strumentali, finalizzate unicamente ad ottenere vantaggi in altri procedimenti già incardinati (si pensi a quello di separazione dei coniugi).

D. Infine, il “doppio binario” della procedura di segnalazione permette alla vittima di superare l’erroneo convincimento di aver denunciato la violenza all’Autorità giudiziaria già con la semplice segnalazione.

4) L’analisi della nuova disciplina e il confronto con la precedente: cosa cambia nel dettaglio?

Chiarito qual è l’oggetto principale della modifica legislativa dell’art. 19, la sua ratio e i benefici ulteriori che possono derivare dall’applicazione della novellata disposizione, si analizza ora, nel dettaglio, cosa cambia e cosa resta invariato rispetto alla formulazione precedente.

Con riferimento alla nomenclatura dell’obbligo di segnalazione (ovvero: i destinatari della norma e quindi dell’obbligo; la sua finalità precipua; la natura giuridica e la sanzione per la violazione del medesimo) il contenuto della nuova disposizione è sostanzialmente invariato rispetto alla precedente.

Si è solo scelto per chiarezza sistematica di disciplinare separatamente, in due norme distinte, gli aspetti poc’anzi menzionati e gli organi competenti a ricevere la segnalazione.

Quanto a quest'ultimi, la disposizione di cui all'art. 19 bis - rubricata, per l'appunto, organi competenti a ricevere la segnalazione - contempla 3 commi, il primo dei quali individua l'organo competente a ricevere la segnalazione, qualora i fatti di cui al precedente articolo integrino reati procedibili d'ufficio o qualora la vittima presenti querela: come già anticipato, in tali ipotesi la nuova norma resta invariata, a livello contenutistico, rispetto alla precedente.

Il secondo comma, invece, contiene la novità legislativa che consiste, come poc'anzi già enucleato, nell'individuazione dell'Unità Operativa Complessa di Salute mentale, in sostituzione del Giudice Tutelare civile, quale organo competente a ricevere la segnalazione qualora i fatti di violenza non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o in assenza di formale querela.

Il terzo comma, infine, individua quale destinatario della segnalazione l'Unità Operativa Semplice della Tutela minori per le ipotesi in cui i fatti di violenza di cui al comma 2 siano perpetrati ai danni di un minore o dal medesimo commessi.

II. LE MODIFICHE DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 97/2008

L'analisi della nuova disciplina e della sua ratio: cosa cambia nel dettaglio?

In linea generale, anche le modifiche apportate all'art. 32 della Legge n. 97/2008 si inseriscono nell'alveo della garanzia dell'effettività e della tempestività della tutela della vittima.

La prima variazione introdotta alla disposizione in esame interessa la rubrica della medesima che da "Richiesta di aiuto alle Forze dell'Ordine" è stata modificata in "Intervento delle Forze dell'Ordine": ciò a voler porre l'accento sulla centrale importanza del ruolo delle Forze dell'Ordine nella messa in sicurezza della vittima.

Sempre a garanzia della tempestività dell'intervento, dalla disposizione di cui al comma 1 è stato espunto l'inciso "e comunque non oltre un'ora dalla segnalazione, salvo che non sussistano gravi ragioni" individuando nell'immediata attivazione l'unica modalità di intervento.

Quanto al comma 2, la nuova disposizione ha ampliato lo spazio ambientale di operatività delle Forze dell'Ordine, le quali possono ora intervenire anche in luoghi in cui si trovi l'autore del fatto e non più solo la vittima, come contemplava la precedente formulazione.

Nella novella di cui al comma 3 dell'art. 32, poi, il Legislatore sammarinese ha modificato il presupposto richiesto affinché le Forze dell'Ordine si attivino per mettere in sicurezza la vittima: infatti "il timore di un grave ed irreparabile pregiudizio", richiesto nella precedente formulazione, è stato sostituito dal "pericolo attuale e concreto per l'incolumità della vittima".

Il comma in esame prevede altresì che la messa in sicurezza avvenga per il tramite dei competenti Servizi Sociali, i quali devono intervenire secondo i protocolli vigenti, anche ai fini della temporanea collocazione in struttura protetta.

La previsione di cui al comma 4 contiene un ulteriore elemento di novità per i casi in cui siano coinvolti soggetti minori: le Forze dell'Ordine, infatti, devono contattare il Servizio di Tutela Minori, che può disporre la collocazione del minore in struttura di ricovero protetta secondo i protocolli vigenti, qualora verifichi la sussistenza di una seppure temporanea inidoneità o impossibilità all'esercizio della potestà genitoriale, da parte di entrambi i genitori del minore, e sussista la necessità nell'immediato di mettere il minore medesimo in protezione. Di ciò deve essere data comunicazione al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza, entro le ventiquattro ore successive.

Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di intervento di cui ai commi 3 e 4, nel successivo comma quinto il Legislatore ha prescritto al Comitato Esecutivo ISS, per il tramite dei Servizi sociali e del Servizio Tutela Minori, l'obbligo di garantire turni di reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.

Infine, al comma 6 della norma esaminanda, allo scopo di garantire l'effettivo coordinamento tra le novellate disposizioni, si prevede che le Forze dell'Ordine, in ogni caso, segnalino il fatto di violenza ai sensi dell'articolo 19-bis.

Invece, la previsione di cui al nuovo comma 7, relativa al sequestro di eventuali armi presenti nell'abitazione dell'autore del fatto, resta invariata nel contenuto rispetto alla disposizione in precedenza contenuta al comma 3.

Anche la previsione di cui al comma 8 lascia pressoché immutata la disposizione di cui al precedente comma 4, la quale contemplava l'obbligo di intervento immediato da parte delle Forze dell'Ordine a seguito di segnalazione che un soggetto abusante si trovasse o si accingesse alla guida di veicoli in stato di ebbrezza.

Nella novellata disposizione, invece, non si fa più riferimento al "soggetto abusante" bensì al "soggetto autore di fatti di violenza"; inoltre, all'ipotesi della guida in stato di ebbrezza si aggiungono quella sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e quella in stato di alterazione psicofisica. Viene così ampliato il novero delle fattispecie che impongono l'intervento immediato delle Forze dell'Ordine.

Nel comma 9, invece, è stata integralmente riportata la disposizione di cui al precedente comma 5, secondo cui "se la richiesta di intervento riguarda atti di persecuzione come definiti dalla legge, le Forze dell'Ordine, anche indipendentemente dalla querela della persona offesa, sono tenute ad allontanare il molestatore, effettuando le segnalazioni di cui alla presente legge".

All'ultimo comma, infine, si prevedono gli obblighi di redazione di apposito verbale per tutti gli interventi e di successiva trasmissione al Comando della Gendarmeria -

Ufficio violenza di genere e contro minori, all'UOC Salute mentale e all'UOS Tutela minori, qualora siano coinvolti soggetti minori. I dati raccolti devono altresì essere trasmessi all'Authority per le Pari Opportunità, sì da consentire un controllo efficace che possa favorire l'emersione dei casi di violenza e, di conseguenza, la precoce presa in carico delle vittime.

Dott.ssa Francesca Civerchia

Responsabile UOS Tutela Minori

IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA TUTELA MINORI IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO N.62/2024.

Negli ultimi anni Welfare e Giustizia hanno subito molte trasformazioni in connessione all'evoluzione della società e del quadro internazionale di riferimento tra cui la crescita sempre più incisiva della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Sono stati sviluppi non semplici che nel tempo hanno trovato interpreti tecnici e politici che hanno saputo costruire un dialogo fra gli operatori della Giustizia e del Welfare con una condivisione di competenze che ha arricchito e prodotto una maggiore comprensione reciproca.

Oggi siamo di fronte ad una fase temporale che vede profondi cambiamenti e rivoluzioni concettuali che interpretano la realtà alla luce di quello che è il comune sentire della società civile con evidenti ricadute sulla giustizia , la tutela, i diritti delle persone e il welfare che opera a favore delle famiglie.

I servizi sociali sono oggetto di particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica, delle fonti di informazione

e sottoposti ad una costante pressione dalla parte politica. Questa tensione ha ingenerato degli stimoli importanti per riformare e migliorare dei servizi di supporto portando l'assistenza pubblica ad agire in modo proattivo nei rapporti con l'autorità giudiziaria, ripristinando il focus sul valore e l'autonomia di una funzione propria che si declina nella protezione delle fasce più deboli e tra queste in particolare quella dei minori di età. Un' autonomia che ha un ruolo e funzioni proprie e indipendenti.

Oggi, pertanto, una riflessione sul ruolo dei servizi sociali in relazione al sistema giustizia è quanto mai attuale per ridefinire le distanze, la posizione delle rispettive competenze e delle rispettive responsabilità. Il ruolo dei servizi sociali in relazione ai sistemi della nostra giustizia sarà oggetto di questa breve analisi per permettere di mettere a fuoco l'attuale situazione alla luce del nuovo decreto delegato 20 marzo 2024 n. 62 che modifica la legge 20 giugno 2008 n. 97.

Un convincimento va espresso in premessa perché rappresenta un po' il filo conduttore della presente analisi: la migliore tutela delle famiglie fragili può realizzarsi solo attraverso un' interazione e collaborazione tra giudici, servizi sociali, servizi sanitari.

Per calarci nella nostra realtà e nella concretezza dell'agire quotidiano della tutela minori è necessario un breve riferimento all' Art.33 Legge n. 129 del 2022. Tale articolo ha determinato una suddivisione di competenze della tutela minori, che ha generato la scissione

dell'ambito di intervento psicoeducativo da quello di controllo e monitoraggio.

La scissione delle competenze è sintetizzabile come segue:

1. Tutela minori ausiliario del tribunale
2. Servizio minori sostegno sociale-supporto alla genitorialità

Questo primo atto normativo comporta l'ammmodernamento di un sistema assai criticato nel recente passato e che ha determinato, talvolta, un corto circuito con il tribunale che ha impedito, all'ufficio tutela minori, di poter svolgere la propria attività in modo sistemico e coordinato perdendo di efficacia e tempestività.

Con l'emissione del Decreto Delegato n. 62 del 2024 il lavoro della tutela minori cambia in termini positivi. Grazie a questo strumento normativo si determinano dei miglioramenti in merito alla presa in carico del minore che accede al servizio con decreto del Giudice grazie ad elementi che possono contribuire ad esercitare i ruoli con maggiore chiarezza, al fine di efficientare gli aspetti metodologici nella presa in carico .

Si rileva come, per la prima volta, vengano stabiliti i tempi di monitoraggio ovvero l'attività peculiare degli assistenti sociali che hanno il compito di intervenire tempestivamente fornendo al commissario della Legge o Giudice Tutelare, un riscontro documentale .

E' stato, inoltre, firmato un protocollo operativo tra Tutela Minori e Tribunale che diventa il documento formale all'interno del quale sono condivisi i passaggi sostanziali per la presa in carico del minore ed in cui vengono condivise e sancite le modalità di collaborazione con gli uffici giudiziari.

Questo documento, datato 1 Febbraio 2024, diventa oggi uno strumento di una importanza sostanziale per una corretta modalità operativa che fa della sua forza la condivisione e la collaborazione .

In seguito ai primi passaggi di definizione dei nuovi protocolli e relativi iter viene istituita in via sperimentale un'equipe multidisciplinare al fine di dare continuità alla presa in carico e permettere a tutte le figure professionali coinvolte nel processo di aiuti (sia quello psico sociale che quello giudiziario) di svolgere correttamente la propria funzione .

Con l'adozione del Decreto Delegato n. 62/2024 San Marino si allinea ai principi dettati dagli organismi internazionali GREVIO per il rafforzamento della protezione, assistenza di minori e di vittime di violenza di genere e apporta una serie di correttivi ed esplicitazioni fondamentali per riconoscere gli atti di violenza e fornire gli strumenti per poter denunciare correttamente agli organi preposti l'ipotesi di reato.

Infatti si specifica che qualora i fatti di violenza, di cui all'articolo 19, integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o la vittima presenti formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere

la segnalazione è il Commissario della Legge, Giudice Inquirente, il quale attiva le misure ed i programmi di protezione necessari. Se la vittima del reato di violenza è un minore, il Giudice Inquirente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.

Fatta eccezione dei casi di cui al comma 1, ossia qualora i fatti di violenza non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio od in assenza di formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è l'UOC Salute Mentale, che deve convocare la vittima e, ove richiesto dalla medesima, all'esito delle opportune indagini, attivare le misure e i programmi di protezione previsti dai protocolli vigenti.

Viene specificato che nelle ipotesi di cui al comma 2, ove i fatti di violenza siano perpetrati ai danni di un minore o siano dal medesimo commesso, competente a ricevere la segnalazione è l'UOS Tutela Minori che ha il compito di attivarsi secondo quanto previsto nei protocolli vigenti.”.

Con il comma 4 Art.8 del Decreto in oggetto viene introdotto un nuovo strumento operativo per semplificare l'iter di messa in protezione.

“Ove i soggetti coinvolti siano minori, le Forze dell'Ordine devono contattare il Servizio di Tutela Minori in tutti i casi nei quali il Servizio, anche a seguito di autonomo intervento od anche al di fuori della previsione del presente articolo, constati che vi sia una seppure temporanea inidoneità o impossibilità

all'esercizio della potestà genitoriale, da parte di entrambi i genitori del minore, e sussista la necessità nell'immediato di metterlo in protezione, ne dispone la collocazione in struttura di ricovero protetta secondo i protocolli vigenti, dandone comunicazione al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza, entro le ventiquattro ore successive”.

Un ulteriore elemento innovativo contenuto in questo decreto è l'introduzione dell'istituto dell' Affidamento familiare.

Tale strumento diverrà molto utile al fine di individuare un sistema organizzato e strutturato al fine di collocare il minore vittima di violenza o che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a garantirne l'educazione, in un ambiente tutelante.

A tal riguardo la Legge richiede di istituire, presso la UOS Tutela Minori, il “Registro” dei soggetti disponibili ad accogliere tali minori. Questo elenco risulta utile in caso di necessità e contingenza laddove si ravvisi la necessità di individuare persone o un nucleo familiare a cui affidare un minore esposto a rischi le cui competenze e idoneità sono state certificate dal servizio.

Per essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della Legge 30 aprile 2021 n.79.

I soggetti, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, devono presentare istanza alla UOS Tutela Minori corredata della documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. Gli operatori della UOS Tutela Minori valutata l' idoneità del soggetto e provvede alla relativa iscrizione nel Registro.

I soggetti che accolgono in affidamento un minore ricevono un contributo erogato dall'Istituto Sicurezza Sociale, per il tramite di delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS, sulla base di tabelle specifiche basate su criteri obiettivi, adottate dal medesimo Comitato Esecutivo.

Occorre ricordare che i servizi sociali devono sempre adeguarsi ai bisogni delle persone fragili in linea con gli indirizzi degli organismi internazionali che lavorano assiduamente per verificare che tutti i paesi attivino le norme a tutela delle fasce più fragili.

Con questo Decreto un altro passo nella direzione del contrasto alla violenza è stato compiuto. Ci auspichiamo che altri interventi normativi potranno essere promulgati al fine di tutelare i minori continuando l'attività di protezione nei loro confronti.

Cap. Federico Angelini - Brig. Michael Berardi

Rappresentanza Forze dell'Ordine RSM

Il richiamo verbale del Comandante della Gendarmeria è stato introdotto nell'ordinamento sammarinese dall'art. 5 del DD 109 del 9 agosto 2024 che ha sostituito il DD n. 62 del 20 marzo 2024: esplicitate finalità del decreto sono quelle di adeguare la normativa sammarinese ai principi enunciati dal GREVIO (Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence) e di rafforzare le misure di prevenzione in materia. Lo strumento del richiamo verbale si colloca proprio tra le misure di prevenzione nell'ambito della violenza contro le donne e di genere* consentendo un intervento tempestivo delle autorità a protezione delle vittime di atti di violenza fondati sul genere. Il richiamo verbale si configura come provvedimento amministrativo adottato dal Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, nei confronti dell'autore di condotte integranti percosse, lesioni, minacce, atti persecutori e molestie sessuali volto ad evitare che le stesse siano ripetute.” Il richiamo verbale nasce come misura non sanzionatoria deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente: si tratta di un avvertimento ufficiale indirizzato all'autore delle condotte sopra elencate, con il quale si invita formalmente lo stesso a tenere un comportamento

conforme alla legge. La principale finalità del richiamo è quella di scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali e impedire che gli atti persecutori siano ripetuti, sfociando in reati di più grave entità e cagionando esiti irreparabili. Il provvedimento del richiamo, pur non richiedendo l'accertamento della responsabilità del destinatario secondo i criteri del giudizio penale, deve comunque fondarsi su un quadro indiziario attendibile. In particolare, richiede una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker e presuppone, non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di solidi elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura, e potenzialmente idoneo a degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato. La valenza di tale strumento è racchiusa nella reale possibilità di bloccare l'escalation della violenza ai suoi esordi, di interrompere il cosiddetto "ciclo della violenza" prima che il protrarsi nel tempo delle sue fasi consenta un consolidamento all'interno della relazione. L'acquisizione di consapevolezza dell'autore in merito alla gravità delle sue azioni e alle possibili conseguenze penali di esse sono fattori chiave nel processo di interruzione della catena di comportamenti persecutori. Oltre a questo, le tempistiche di adozione del provvedimento e dei suoi effetti, ben distanti da quelle di un procedimento penale,

possono incentivare le vittime a richiedere un aiuto sotto questa forma, uscendo dal mondo sommerso che contraddistingue l'ambito della violenza domestica e ricevendo un concreto sostegno e un tangibile segnale di movimento delle Forze dell'Ordine nei loro confronti. Segnale che, verosimilmente, può contribuire a rafforzare la fiducia nelle autorità e nel potere deterrente di tale misura.

L'ART. 21 BIS PER PUNTI PRESUPPOSTI PER L'APPLICABILITÀ DEL RICHIAMO VERBALE

- L'autore delle condotte deve essere chiaramente individuabile;
- Non deve essere già stata presentata querela per i fatti in oggetto;
- Non devono essere stati commessi fatti integranti reati procedibili d'ufficio.

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL RICHIAMO VERBALE

- Avanzamento di apposita richiesta al Comandante della Gendarmeria in cui sia contenuta una dettagliata esposizione dei fatti, eventuale documentazione a riprova degli stessi e una descrizione dei soggetti coinvolti a qualunque titolo;
- Verifica della documentazione da parte del Comandante o di suo delegato;
- Escussione dell'autore delle condotte e delle persone informate sui fatti;
- Valutazione della gravità delle condotte;

- Decisione in ordine all'adozione del provvedimento.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il Comandante, o suo delegato:

- Convoca l'autore delle condotte;
- Lo richiama verbalmente invitandolo a conformarsi alla legge;
- Lo informa sui centri di recupero e sui servizi disponibili sul territorio;
- Redige apposito verbale, che deve essere notificato al soggetto richiedente e al soggetto destinatario;
- Valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE

Aumento di pena di un grado per i reati di percosse, lesioni, minacce, atti persecutori e molestie sessuali se il fatto è commesso da soggetto già richiamato verbalmente;

Passaggio alla procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso da soggetto già richiamato verbalmente.



**AUTHORITY
PARI OPPORTUNITÀ
SAN MARINO**